

● CENTRO SPORTIVO ITALIANO

CAMPIONATI NAZIONALI 2023



TOGETHER

LO SPORT DI DOMANI

FASE PROVINCIALE

NORME DI PARTECIPAZIONE

Pallacanestro

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Norme generali di riferimento

1. Le Norme per l'Attività Sportiva nel CSI sono emanate dalla Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione ad ogni livello: di Società, di Comitato territoriale, regionale, nazionale e internazionale.
2. Le presenti Norme sostituiscono regolamenti, norme, comunicati, e disposizioni precedentemente emanati.
3. Le presenti Norme sono integrate delle specifiche sezioni per ciascuna disciplina sportiva, di squadra o individuale, effettivamente praticate dal CSI.

Potranno partecipare ai Campionati e alle Manifestazioni Sportive, con una o più squadre, le Società sportive regolarmente affiliate o aderenti al CSI per l'anno sportivo in corso, prima dell'inizio della manifestazione.

Le società sportive affiliate o aderenti risultano regolarmente iscritte ai tornei quando:

Abbiano versato la cauzione;

Abbiano versato la quota di iscrizione.

Il pagamento delle tasse-gara dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 16 delle presenti Norme di Partecipazione (di seguito denominate NdP).

Articolo 2 - Regolamenti tecnici e norme federali

1. Per quanto non in contrasto con le presenti Norme e con il Regolamento nazionale per la Giustizia sportiva, per lo svolgimento delle varie discipline sportive all'interno del CSI, la Direzione Tecnica Nazionale, annualmente, provvede a specificare il Regolamento tecnico di riferimento da adottare per ciascuna disciplina sportiva (con l'indicazione dell'anno di edizione) e preciserà le eventuali disposizioni fatte proprie dal CSI.
2. Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle relative Convenzioni le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.

Articolo 3 - Priorità delle fonti normative

Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:

- a) lo Statuto del CSI;
- b) le Norme per l'attività sportiva del CSI ("Sport in Regola");
- c) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- d) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;

e) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;

f) i deliberati del CONI;

g) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Alcune norme tecnico-regolamentari possono essere introdotte in via sperimentale per l'Attività sportiva nazionale (succ. art. 6). Dette norme devono essere preventivamente approvate dal Consiglio nazionale

Articolo 4 - Tutela sanitaria

NORME GENERALI

Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l'altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI ed è responsabile della loro piena osservanza. Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive a tutti i livelli.

Legislazione sull'attività agonistica e non agonistica

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli

Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

a) Per l'attività agonistica: Decreto Ministero della Salute del 18/2/1982 - "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"; Delibera del Consiglio Nazionale CSI n. del 07/05/2002 recante le "Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive, la qualificazione della attività sportiva agonistica e non agonistica e la disciplina dell'obbligo assicurativo nel C.S.I."

b) Per l'attività non agonistica: Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e successive modificazioni intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del

D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto del Fare"); Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013 art. 4, comma 10 septies, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013, n. 125; Decreto del Ministero della Salute dell'08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, Nota esplicativa del 17/06/2015 e la Nota integrativa del 28/10/2015 emanate dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell'attività sportiva e quanto riportato nella Delibera del Consiglio Nazionale del CSI n. 6 del 07/05/2022.

Va inoltre rammentato che, in base al D.M. del 28/02/2018, non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal medico pediatra.

Visite mediche di idoneità

▪ **Attività sportiva agonistica**

Ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive, alla luce della Delibera del Consiglio Nazionale del CSI n. 6 del 07/05/2022, si intendono “agonistiche” le attività che comportano impegno fisico, praticate in modo continuativo, sistematico ed esclusivamente in forme organizzate, che si caratterizzano per la natura competitiva e per lo scopo di conseguire prestazioni con modalità competitive, che prevedano quindi una classifica di merito legata ai risultati sportivi quali-quantitativi conseguiti, ad ogni livello e nelle fasce di età così come raccomandate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e indicate nella tabella sui Limiti di età delle attività sportive agonistiche riportata più avanti.

Pur non avendo natura competitiva, vengono classificate come “agonistiche” anche le manifestazioni ciclistiche di fondo non competitivo, le randonné, le ciclostoriche longhe, le manifestazioni cicloturistiche di lunghezza superiore ai 70 km, secondo i criteri stabiliti dalle norme tecniche attuative del settore amatoriale e cicloturistiche della F.C.I. e recepite nel Regolamento Tecnico CSI.

Per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche è necessario, da parte della Associazione o società sportiva acquisire e conservare, per ciascun atleta tesserato, il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, conforme a quanto previsto dalla Legge italiana.

In base al D.P.R. 445 del 28/12/2000 i certificati medici di idoneità alla pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica, non possono essere sostituiti da alcun altro documento. **L'utilizzo di autocertificazioni sostitutive agli stessi è vietato dalla Legge italiana ed è pertanto privo di valore legale.**

Limiti di età delle attività sportive agonistiche

In base a quanto deliberato del Consiglio Nazionale del CSI, e fatte salve le attività dichiarate “non agonistiche”, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dilettantistiche a partire dalle età qui sotto indicate:

Disciplina Sportiva	Età minima	Inizio età agonistica *	Note
Arrampicata sportiva	8 anni	Anno solare	
Atletica Leggera	12 anni	Anno sportivo	
Baseball/Softball	9 anni	Anno solare	
Bocce	8 anni (certificato A2)	Anno solare	Volo (prove veloci): 11 anni (certificato B1)
Calcio (a 5, 7, 11)	12 anni	Anno sportivo	
Cheerleading e Performance Cheer	8 anni	Anno solare	
Ciclismo	13 anni	Anno solare	BMX e Trial: 8 anni
Danza Sportiva Competitiva	8 anni	Anno solare	
Football Americano	Flag football: 10 anni Tackle football: 12 anni	Anagrafica	

Ginnastica acrobatica, artistica e ritmica	8 anni	Anagrafica	
Judo	12 anni	Anno solare	
Karate	12 anni	Anno solare	
Nuoto	8 anni	Anno sportivo	Tuffi e nuoto sincronizzato: 9 anni
Orientamento	13 anni	Anno solare	
Pallacanestro	11 anni	Anno solare	
Pallamano	8 anni	Anagrafica	
Pallanuoto	9 anni	Anno sportivo	
Pallavolo e Beach Volley	10 anni	Anno solare	
Rugby	12 anni	Anagrafica	
Scherma	10 anni	Anagrafica	
Sport equestri	8 anni	Anno solare	
Sport invernali	12 anni	Anno solare	
Sport su ghiaccio	8 anni	Anno sportivo	Hockey su ghiaccio: 10 anni
Taekwondo	10 anni	Anno solare	
Tennis, Padel e Beach Tennis	8 anni	Anagrafica	
Tennistavolo	8 anni	Anagrafica	
Triathlon	12 anni	Anno solare	
Sport su rotelle	8 anni	Anno solare	
Pugilato giovanile	13 anni	Anagrafica	
Vela	10 anni	Anno solare	
Wushu Kung Fu	10 anni	Anno solare	Sanshou: 13 anni

***LEGENDA**

Anagrafica: la certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno del compimento dell'età minima prevista.

Anno sportivo: La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno di inizio dell'annualità sportiva della disciplina che si intende praticare, anche se precedente alla data di compimento dell'età minima (l'età minima dovrà comunque essere compiuta all'interno dell'annualità sportiva).

Anno solare: la certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal 1° gennaio dell'anno di compimento dell'età minima prevista.

Per tutte le discipline sportive dilettantistiche non previste dalla precedente tabella, e ad esclusione di quelle dichiarate non agonistiche e più sotto riportate, vale quanto riportato nella circolare del Ministero della Salute del 2 luglio 2018 contenente le tabelle elaborate dal Coni, in accordo con la FMSI e con l'approvazione del Consiglio Superiore di Sanità, con cui si determina l'età minima di accesso all'attività agonistica (prot. 006203-P- 02/07/2018), scaricabili a questo indirizzo: https://www.fmsi.it/images/img/tabella_eta_agonistiche_rev.2018.07.03.pdf.

▪Attività sportiva non agonistica

Tesserati che svolgono attività sportive con impegno fisico

Ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive, si intendono “non agonistiche” tutte le attività motorie e sportive svolte da tesserati ma prive dei connotati di agonismo, che perseguono obiettivi di sviluppo psicofisico e di salute individuale e sociale. Esse sono pertanto intese come quelle discipline che considerano il movimento non dal punto di vista dell'efficacia e della qualità della prestazione, ma da quello dello sviluppo di un'adeguata corporeità e motricità e che portino alla acquisizione di competenze alla base di una crescita fisica, affettiva, sociale e cognitiva.

Per lo svolgimento delle attività sportive non agonistiche è necessario, da parte della Associazione o società sportiva, acquisire e conservare, per ciascun tesserato, il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di Libera Scelta, limitatamente per i propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dal medico iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana, e redatto sul modello adottato con D.M. 24/04/2013.

Pur avendo le medesime caratteristiche di quelle agonistiche, fanno eccezione, e rientrano tra le “non agonistiche”, anche le seguenti attività:

- a) quelle svolte da tesserati di età inferiore a quella specificata nella tabella sui Limiti di età delle attività sportive agonistiche con riferimento ad ogni singola disciplinariportata più sopra;
- b) quelle destinate a persone disabili, di cui all'apposito capitolo più avanti;
- c) quelle svolte nell'ambito dei corsi o scuole di avviamento allo sport finalizzate esclusivamente all'insegnamento di una specifica disciplina sportiva senza la partecipazione a manifestazioni a carattere competitivo di qualsiasi livello;
- d) quelle svolte esclusivamente a scopo ricreativo, anche polisportivo, non finalizzate alla partecipazione a manifestazioni a carattere competitivo o prestazionale di qualsiasi livello;
- e) quelle organizzate e svolte da una associazione o società sportiva, riservate esclusivamente ai propri tesserati (ad es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi e gare sociali, attività oratoriali e parrocchiali, attività

sportive extracurricolari organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche, ecc.), ancorché utilizzino supporti "tecnici" forniti dal CSI (ad esempio gli arbitri/giudici di gara);

- f) quelle svolte, nell'ambito della loro funzione, da arbitri, giudici di gara e ufficiali di campo delle seguenti discipline: Calcio a sette, Calcio a 5, Calcio (a 11), Cricket, Football Americano, Hockey, Pallacanestro, Pallamano, Pallanuoto, Pallavolo, Rugby, Sport Invernali, Attività subacquee, purché regolarmente tesserati come tali secondo le Norme nazionali di Tesseramento;

N.B.: Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo.

Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico

Vengono qualificate come “attività che non comportano impegno fisico”, quelle attività sportive o ludico-motorie amatoriali, organizzate anche in forma competitiva dal CSI o da associazioni e società sportive ad esso affiliate, caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, i cui praticanti non sono tenuti all'obbligo della certificazione sanitaria, ma per le quali si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva. Rientrano in questo ambito tutti i tesserati che svolgono le seguenti attività:

- ▶ TIR tiro (tiro a segno, tiro a volo)
- ▶ TAR tiro con l'arco
- ▶ BIL biliardo sportivo
- ▶ BOC bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato)
- ▶ BOW bowling
- ▶ BRI bridge
- ▶ DAM dama
- ▶ SCA scacchi
- ▶ GOL golf
- ▶ PSP pesca sportiva di superficie, ad eccezione della pesca d'altura

Sulla base della Circolare del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, rientrano in questa categoria, e sono esonerate dall'obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto siano assimilabili a quelle su elencate, quali:

- AER aeromodellismo
- ATM automodellismo
- AM corsi di attività motoria finalizzata al benessere, in particolare rivolta

alla terza età (es. Attività Fisica Adattata, la ginnastica dolce, posturale, riabilitativa ecc.)

- AUT raduni auto storiche
- BUR burraco e CB Circoli Burraco
- CIN attività sportiva cinotecnica
- GM giochi motori
- LU attività ludica
- MGF minigolf
- MOT raduni moto d'epoca
- TP Giochi e Tradizioni Popolari
- CAM Gruppi di cammino
- BIG Bigliardino/Calcio Balilla
- YOG yoga
- Attività arbitrale a scarso o nullo impegno cardiovascolare
- Centri Estivi Ricreativi/Grest diurni e Camp residenziali
- le "feste sportive", cioè le attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e realizzate in luogo aperto al pubblico a scopo promozionale
- l'attività formativa

Rientrano in questo ambito, infine, anche i seguenti soggetti:

- a) le persone fisiche che siano state dichiarate "non praticanti" e che, nell'ambito delle associazioni o società affiliate al CSI non svolgono direttamente alcuna attività sportiva ma esclusivamente compiti di carattere dirigenziale, burocratico, amministrativo-contabile, di collaborazione volontaria. Queste persone vanno tesserate con tessera di tipo Non Atleta (NA);
- b) i tesserati/soci non praticanti delle associazioni di carattere circolistico o di promozione sociale;
- c) le persone fisiche che svolgono attività associative senza impegno fisico e perciò tesserate con la tessera di tipo Non Sportivo (NS);
- d) gli allenatori, gli animatori, gli educatori, gli insegnanti, gli operatori sportivi, i tecnici, a meno che l'incarico non implichi lo svolgimento di attività sportiva, nel qual caso sono assimilati agli atleti;
- e) gli arbitri, i giudici di gara e gli ufficiali di campo delle restanti discipline non previste all'art. 2 comma 3 lettera g) della presente Delibera, purché regolarmente tesserati come tali secondo le Norme nazionali di Tesseramento del C.S.I.;
- f) i bambini in età prescolare tesserati per l'esercizio di attività sportiva, di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal medico Pediatra di Libera Scelta.

Tesserati che svolgono attività sportive non agonistiche di particolare ed elevato impegno cardiovascolare

Si intendono per “attività sportive non agonistiche di particolare ed elevato impegno cardiovascolare” patrocinate dal CSI, ancorché organizzate con modalità non competitive da associazioni o società sportive ad esso affiliate:

- a) le manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km;
- b) le manifestazioni di Sci di Fondo (o Sci Nordico) di lunghezza superiore ai 42 km, sia in tecnica classica che libera, come le Gran Fondo;
- c) le manifestazioni di nuoto di lunghezza superiore ai 15 km, come le Gran Fondo e le Maratone;
- d) le manifestazioni di canottaggio di lunghezza superiore ai 6 km, come le Gran Fondo;

o altre analoghe tipologie di manifestazioni. Il controllo medico per l’attestazione della idoneità a svolgere queste attività deve rispondere a quanto stabilito dall’art. 4 del D.M.24/04/2013 e redatto sull’apposito modello predefinito di cui all’allegato D del medesimo Decreto. Le manifestazioni di cui sopra, allorquando vengono invece organizzate con modalità competitive, rientrano invece tra quelle qualificate come “agonistiche”.

Validità del certificato medico di idoneità

Tutti i certificati medici di idoneità hanno normalmente una validità di 12 mesi dalla data del rilascio (che non coincide quindi necessariamente con la scadenza della tessera CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell’atleta e alla sua partecipazione alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva.

Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale esenzione) NON dipende dal codice attività indicato sulla tessera associativa, bensì esclusivamente dal tipo di attività effettivamente praticata dal tesserato.

Tutela sanitaria dell’attività polisportiva

Il CSI riconosce il valore fortemente educativo della polisportività ed incoraggia alla pratica di più discipline sportive come strumento di crescita fisica e di maturazione culturale attraverso lo sviluppo di capacità ed abilità molteplici che favorisca lo sviluppo parallelo e contemporaneo delle qualità psicofisiche.

Ai fini della tutela sanitaria, qualora un atleta pratichi più di una disciplina sportiva afferenti a diversi livelli di agonismo (ad esempio una disciplina agonistica ed una non agonistica), egli dovrà acquisire agli atti della associazione o società presso cui è tesserato, il certificato medico relativo alla disciplina che appartiene al più alto

livello, intendendosi con ciò accertata l' idoneità anche per le discipline di livello inferiore.

Obbligo assicurativo

È fatto obbligo a chiunque pratichi una attività sportiva agonistica o non agonistica, anche se non comporta impegno fisico, nonché per i relativi allenamenti, la stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni, per il tramite del CSI, secondo quanto previsto dal D.M. 03/11/2010.

L'obbligo assicurativo di cui al comma precedente ricorre verso i seguenti soggetti: gli atleti, i tecnici, maestri, istruttori, allenatori, assistenti, animatori, educatori, operatori sportivi, e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico, gli arbitri, giudici di gara e ufficiali di campo, i dirigenti e collaboratori societari.

L'obbligo assicurativo si intende assolto all'atto del tesseramento della persona al CSI, quale soggetto obbligato, per il tramite di una associazione o società sportiva ad esso affiliata.

USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

In seguito all'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/07/2013), nonché della in Legge n. 116 del 04/08/2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/08/2021), le Società e le Associazioni sportive devono:

1. **verificare** che nell'impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l'evento sportivo, sia disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE omologato, perfettamente funzionante, regolarmente mantenuto, posto in un luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato;
2. **garantire nel corso delle competizioni e degli allenamenti la presenza di personale formato** tramite corsi di training per operatori BLS-D e pronto a intervenire. I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni.

È fatto obbligo alle associazioni e società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del

dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico.

L'omologazione CE dei dispositivi DAE è regolata dalla Direttiva 93/42/CEE e in Italia dal Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/1997. A cadenza annuale, l'Azienda Sanitaria Locale verifica la presenza dei requisiti per tenere operativo un dispositivo DAE.

Il Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano ha deliberato, all'interno del regolamento nazionale "Sport in regola", le linee guida dettagliate al fine di normare lo svolgimento dei campionati e delle manifestazioni sportive CSI.

Articolo 5 – Tesseramento

Possono partecipare ai Campionati e alle Manifestazione CSI atleti tesserati per l'anno in corso in data antecedente la prima gara cui prendono parte, fatte salve le norme previste da Sport in Regola e le eventuali deroghe che saranno comunicate dalla Commissione Tecnica con apposito comunicato o specificate nei regolamenti delle singole discipline.

Al momento dell'iscrizione ogni Società dovrà avere comunque un numero di giocatori sufficienti ad una regolare partecipazione ai Tornei, come indicato dalle norme inerenti alle singole discipline.

Il cartellino CSI è documento essenziale per prendere parte all'attività e dovrà essere presentato all'Arbitro unitamente alla lista dei giocatori.

Qualora il cartellino sia sprovvisto di fotografia autenticata dalla Segreteria di Comitato deve essere consegnato all'Arbitro insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità prima dell'inizio della gara, quali patente di guida, passaporto, carta d'identità, foto autenticata, permesso di soggiorno per gli stranieri ed ogni documento con foto rilasciato da una Pubblica Amministrazione ovvero autenticata da Notaio. Il riconoscimento può essere effettuato anche per conoscenza personale del direttore di gara. Tutte le persone che la Società intende far accedere al terreno di gioco (Atleti, Allenatori, Dirigenti, Accompagnatori, Medico Sociale e Massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserati CSI, inoltre per il Medico Sociale ed il Massaggiatore dovrà essere presentata anche la tessera di abilitazione professionale. Le fotocopie dei documenti non saranno considerate valide dai direttori di gara.

Qualora l'atleta regolarmente tesserato risulti sprovvisto del cartellino CSI, potrà ugualmente prendere parte alla gara previa presentazione, insieme al documento di riconoscimento, della lista telematica.

La trasgressione a tale norma comporterà le sanzioni previste dal RNGS, in tema di utilizzo di giocatori non tesserati (art. 104 Norme per l'Attività Sportiva Nazionale). Gli elenchi dovranno essere presentati prima dell'inizio del torneo.

Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima

categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. E' consentito lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società alle condizioni previste nel paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI" delle vigenti Norme nazionali sul Tesseramento CSI.

Il termine entro il quale poter tesserare atleti utilizzabili per le fasi finali del torneo, viene indicato nell'allegato per ogni disciplina. Gli atleti tesserati oltre tale data non potranno essere impiegati fino al termine del torneo in corso. L'inosservanza del presente punto comporterà le sanzioni previste dal RNGS, in tema di utilizzo di giocatori non tesserati.

Per prendere parte a tutte le fasi, Provinciale, Regionale, Interregionale e Nazionale, gli atleti dovranno essere tesserati entro la data che sarà decisa con apposito comunicato della Direzione Tecnica Provinciale una volta definiti i campionati locali di tutte le discipline, fatte salve le limitazioni e le deroghe previste dalla normativa nazionale.

In caso di doppio tesseramento, il CSI riconosce come valido quello sottoscritto in data anteriore. Il tesseramento avvenuto in data posteriore verrà considerato non valido e la società e i giocatori saranno sottoposti alle stesse sanzioni vigenti per l'utilizzo di giocatori non tesserati (art. 104 Norme per l'Attività Sportiva Nazionale).

Trasferimento ad una nuova società sportiva

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza:

- entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dal 01 settembre al 31 agosto) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina;
- entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina.

Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un'altra Società sportiva, dovrà presentare al Comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della Società sportiva di appartenenza. È facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI

Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza ed eventualmente tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI.

Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all'Ufficio tesseramento CSI la richiesta di svincolo con allegato il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale - unitamente alla tessera CSI. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva. Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti e dei dirigenti tesserati.

Le operazioni di "svincolo" dell'atleta devono avvenire:

- Dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dall'1 settembre al 30 agosto.
- Dal 01 gennaio fino al 30 aprile (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Nel caso in cui una Società sportiva si ritiri, venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, gli atleti con essa tesserati, sono svincolati "d'autorità". Il provvedimento deve essere pubblicato sul comunicato ufficiale.

Gli atleti così svincolati vengono trasformati in "non atleti" (NA) nella società originaria e possono perciò tesserarsi per altre Società sportive subito dopo la pubblicazione del provvedimento. In caso di partecipazione ad un Campionato di sport di squadra, tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato.

E' possibile trasferire atleti/dirigenti da una squadra ad un'altra nel periodo che intercorre tra il Campionato Nazionale - Fase Territoriale (Campionato Invernale) e l'inizio di eventuali altri tornei PRIMAVERILI. Tale trasferimento dovrà essere autorizzato con un nulla-osta firmato dal presidente della società titolare del tesseramento.

Tesseramento con CSI e FSN/EPS

Il contestuale tesseramento al Csi e a Federazioni Sportive Nazionali e/o altri Enti di Promozione Sportiva è consentito, fatto salvo quanto previsto da eventuali Convenzioni e norme, nonché dai regolamenti dell'attività sportiva CSI.

Articolo 6 - Età dei Partecipanti

Per le manifestazioni sportive di categoria OPEN possono partecipare tesserati del 2007 e precedenti.

L'età viene calcolata dal momento del tesseramento.

Articolo 7 - Tempi di attesa

Qualora all'orario stabilito dal calendario non siano presenti una o entrambe le squadre il tempo di attesa è pari a 15 minuti; se entro tale termine la squadra o le squadre non saranno pronte per iniziare il gioco, l'arbitro disporrà la non effettuazione della gara e alla

squadra o alle squadre in difetto verranno applicate le sanzioni previste dal RNGS.

Le squadre non potranno avvalersi della dilazione di tempo se sono in numero sufficiente per poter iniziare l'incontro.

Il tempo di attesa degli arbitri è di 30 minuti; decorso inutilmente tale termine, le squadre potranno accordarsi per far dirigere la gara ad un arbitro tesserato disponibile, previa accettazione di entrambe. Se non sarà possibile raggiungere un accordo o non fosse possibile rintracciare alcuno disponibile con la qualifica di arbitro in tempi brevi, la gara verrà rinviata.

Articolo 8 - Presentazione delle liste e riconoscimento

Prima dell'inizio di ogni gara le squadre dovranno consegnare la lista dei partecipanti alla gara in duplice esemplare e dovranno essere in grado di permettere all'Arbitro di effettuare il riconoscimento. Per la tempistica di consegna si rimanda alle norme relative alle singole discipline. La ritardata presentazione delle liste di gara e/o la ritardata presenza della squadra comporterà le sanzioni previste dal RNGS.

L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina, non è obbligatorio inserire i dati del documento quando è indicato il numero del tesserino CSI.

La lista gara **deve essere compilata in via telematica**, accedendo alla propria area riservata di tesseramento on-line, nella pagina web nazionale del CSI, non è obbligatorio inserire gli estremi del documento in presenza del numero del tesseramento CSI.

I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 9 - Durata delle gare, sostituzioni e numero minimo dei giocatori.

La durata delle gare, il numero delle sostituzioni e il numero minimo dei giocatori sono fissati per ogni singola disciplina.

Articolo 10 - Spostamento delle gare

L'eventuale richiesta di spostamento delle gare dovrà essere presentata per iscritto presso la sede del comitato o inviata per mail, con l'apposito modulo, e con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data prevista in calendario alla C.T., e **non sarà presa in**

considerazione se non accompagnata dalla tassa di spostamento.

La richiesta di spostamento potrà essere presentata anche con almeno 4 giorni di anticipo sulla data prevista dal calendario se corredata dell'accordo scritto da entrambe le squadre, con la data e il luogo di recupero.

Il recupero dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data della gara oggetto dello spostamento, salvo in casi eccezionali a discrezione della CT.

La C.T., considerate le motivazioni addotte e le possibilità logistiche, si riserva il diritto di accettare o respingere ciascuna richiesta.

La tassa di spostamento da versare contestualmente alla presentazione della domanda di € 30,00 sarà restituita qualora lo spostamento non venga accolto.

La C.T. si riserva il diritto di spostare le gare per motivi di forza maggiore (ad esempio inagibilità dei campi).

Ogni settore sportivo può prevedere nelle disposizioni regolamentari per disciplina ulteriori norme per lo spostamento.

Articolo 11 - Recupero delle gare non disputate

La C.T. fissa la data e l'orario del recupero di gare non disputate e/o di ripetizioni decise dai competenti organi giudicanti comunicandolo con almeno 4 giorni di anticipo sulla data stabilita, senza il preventivo assenso delle squadre.

Le gare non disputate o che debbano essere ripetute, potranno essere recuperate anche nei giorni di sabato pomeriggio o di domenica mattina.

Articolo 12 - Classifica e comunicati ufficiali

La classifica sarà aggiornata periodicamente in base ai comunicati ufficiali della C.D. con un comunicato predisposto a cura della C.T. ed esposto nell'apposita bacheca presso la sede CSI di Perugia.

La classifica ed i comunicati ufficiali sono inoltre pubblicati sul sito internet ufficiale del CSI di Perugia (www.csiperugia.it), sulla rivista Sportman, inviata per mail, sulla pagina Facebook csi Comitato di Perugia.

Articolo 13 – Ripescaggio

Eventuali ripescaggi per il completamento della/e categoria/e verranno effettuati tenendo conto del seguente ordine:

- a. migliore posizione raggiunta nel tabellone dei play off relativi alla promozione nella stessa categoria;
- b. migliore posizione raggiunta nel tabellone dei play out relativo alla stessa categoria;
- c. classifica fair play;

A parità di posizione nei play off/play out, verrà ripescata, in via prioritaria, la squadra che proviene dalla categoria superiore o la stessa categoria.

Nel caso di ulteriore parità dalla stessa categoria il miglior punteggio nella classifica fair play.

La commissione si riserva la possibilità anche di ripescare le squadre che cronologicamente abbiano presentato una apposita domanda, in caso di mancate risposte e necessità di urgenze.

Articolo 14 - Provvedimenti disciplinari e istanze delle Società Sportive

I provvedimenti disciplinari saranno resi noti ogni lunedì attraverso l'affissione in bacheca, presso la sede del CSI, dei Comunicati Ufficiali emanati dai competenti organi. Considerati gli articoli 27 e 28 del NAS e in deroga all'articolo 83 delle Norme per la Giustizia Sportiva, i Comunicati avranno validità a partire dallo stesso giorno della pubblicazione. Con l'affissione i comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione assoluta pertanto non sarà ammissibile nessun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati: la versione ufficiale di detti comunicati è solo ed esclusivamente quella risultante dall'affissione in bacheca, a nulla rilevando eventuali omissioni e/o errori presenti nei comunicati riportati da qualsivoglia organo di stampa e diffusione.

Durante lo svolgimento delle fasi finali dei Tornei, i comunicati adegueranno i loro ritmi a quelli delle gare. Le società interessate dovranno prendere visione dei provvedimenti prima di ogni gara.

Il Tesserato che, nel corso di una gara dovesse essere espulso o allontanato dal campo indipendentemente dalla motivazione (a titolo esemplificativo doppia ammonizione) dovrà, di norma considerarsi automaticamente squalificato almeno per una giornata da scontarsi nella partita immediatamente successiva, salvo ulteriori provvedimenti della C.D. La squalifica viene comminata alla 3^a (terza) ammonizione anche non consecutive e in fasi diverse dello stesso torneo.

La giornata di squalifica si intende scontata anche se la partita non è stata giocata per mancata presentazione di una delle due squadre o se viene data persa a tavolino per qualsiasi motivo dagli organi competenti o comunque in tutti quei casi in cui alla gara risulta assegnato un punteggio valido ai fini della classifica ufficiale.

Le ammonizioni accumulate durante la fase regolare vengono automaticamente cancellate nella fase finale.

Le modalità per la presentazione di istanze (vedi sito Web Nazionale www.csi-net.it), per le fasi del torneo ad eliminazione diretta, ai sensi dell'Art. 71 c.2 si applicano i termini previsti dall'Art. 72 come sotto riportati:

- preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
- invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara.
- Invio delle ulteriori impugnazioni: entro il girone successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Sono fatte salve le norme che disciplinano la tassa-reclamo.

Le ammende inflitte alle Società dalla C.D. dovranno essere pagate presso la segreteria del CSI entro 15 giorni dalla data della loro entrata in vigore.

In caso di mancato pagamento, l'ammenda inflitta sarà aumentata:

- a. del 30%, decorsi 15 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale;
- b. del 100%, decorsi 30 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale.
- c. Qualora siano decorsi 60 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale, si provvederà al ritiro (dalla cauzione) della somma dovuta, comprensiva della maggiorazione (sub b) causate dal mancato pagamento dell'ammenda. La cauzione dovrà essere reintegrata.

Per quanto riguarda le squalifiche comminate a giornate, queste dovranno essere scontate nel torneo in cui sono state comminate. Per quanto riguarda le squalifiche a tempo, lo squalificato non potrà partecipare a nessuna gara in nessun torneo del medesimo ambito sportivo.

Nel caso in cui l'atleta sia anche dirigente, questi non potrà ricoprire tale ruolo per tutto il periodo della squalifica.

Si ricorda alle società partecipanti che, per la corrente stagione sportiva, la tassa per i reclami ammonta a € 60,00; per le istanze di revisione proposte alla Commissione Provinciale Giudicante, a € 60,00; per gli appelli proposti alla Commissione Regionale Giudicante € 100,00; per i ricorsi di legittimità proposti presso la Commissione Nazionale Giudicante € 150,00. Dette tasse verranno restituite in caso di accoglimento, anche parziale, del reclamo o dell'istanza.

Per tutto quello che concerne le modalità di esecuzione delle squalifiche, si rimanda all'articolo 112 delle norme per l'Attività Sportiva di "Sport in Regola".

La società che intenda far ricorso contro un'altra per inadempienza alle norme relative alla partecipazione di tesserati federali alla attività CSI, dovrà produrre la documentazione di prova; gli organi del CSI dovranno cooperare a tal fine, nei limiti delle proprie competenze e possibilità. Tale ricorso potrà essere proposto a norma del RNGS.

Articolo 15 – Cauzione

La cauzione deve essere depositata in Segreteria al momento dell'iscrizione ed è fissata secondo quanto previsto dalle norme di partecipazione delle singole discipline. È consentito il deposito anche tramite assegno.

Articolo 16 - Tassa – gara

Le tasse-gara sono fissate per ogni disciplina sportiva.

Le squadre dovranno pagare le proprie tasse-gara anticipatamente presso la segreteria del CSI e la ricevuta (in cui deve essere annotato il numero della gara) dovrà essere esibita all'arbitro insieme ai documenti ordinari; l'arbitro annoterà il numero della ricevuta sul referto.

Riguardo le sanzioni conseguenti all'inosservanza del comma precedente si rinvia alle specifiche disposizioni attinenti alle singole discipline.

Articolo 17 – Impianti Sportivi gestiti dalle Società

Le Società Sportive che mettono a disposizione un proprio campo per la disputa delle gare casalinghe sono oggettivamente responsabili per ogni tipo di disservizio eventualmente verificatosi.

Articolo 18 - Sanzioni della Commissione Disciplinare

L'inosservanza delle presenti norme comporta l'applicazione di sanzioni da parte degli organi giudicanti, secondo quanto previsto dal RNGS.

Articolo 19 – Responsabilità

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara a tesserati e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

Articolo 20 – Disposizioni Regolamentari per le singole discipline sportive

Fatto salvo quanto previsto dalle presenti norme, si rinvia alle disposizioni regolamentari per le singole discipline sportive.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE SINGOLE DISCIPLINE SPORTIVE

PALLACANESTRO

Articolo 1 – Tesseramento

L'anno sportivo della disciplina della pallacanestro decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. il cartellino ha validità dalla data della sua vidimazione a cura dell'Ufficio Provinciale Tesseramento fino al 31 agosto di ogni anno.

Al momento dell'iscrizione ogni società deve avere non meno di 12 giocatori ritenuti sufficienti per la regolare partecipazione al torneo.

Nel caso in cui un tesserato per una disciplina sportiva abbia già preso parte a gare o competizioni ufficiali potrà svincolarsi dalla propria società sportiva con il nulla osta della società di appartenenza entro il 31 dicembre per le discipline con annualità ad anno sportivo.

Il termine entro il quale poter tesserare atleti utilizzabili nel torneo in corso nelle fasi locali saranno specificati nel Vademecum.

Articolo 2 - Divise di gioco

Qualora entrambe le squadre si presentino in campo con le divise di gioco di colore uguale o che comunque non consenta un'adeguata riconoscibilità dei componenti ciascuna squadra, la squadra prima nominata in calendario sarà tenuta a cambiare la divisa.

Articolo 3 – Liste Gara

Può essere ammesso un numero massimo di quattro dirigenti (come indicato dalla lista prestampata) più il massaggiatore e il medico sociale, purché muniti dei documenti di abilitazione professionale.

E' obbligatorio indicare nella distinta dei partecipanti alla gara un allenatore, un vice allenatore, e un capitano che verranno riportati come tali a referto. Come allenatore o vice allenatore può essere indicato anche un giocatore regolarmente iscritto in distinta. Uno dei due ruoli di allenatore o di vice allenatore può essere ricoperto anche dal capitano.

Possono essere inseriti in lista un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Articolo 4– Presentazione delle liste e riconoscimento

Almeno 20 minuti prima dell'inizio di ogni gara le squadre dovranno consegnare la lista dei partecipanti alla gara in duplice esemplare e dovranno essere in grado di permettere all'Arbitro di effettuare il riconoscimento. La ritardata presentazione delle liste di gara e/o la ritardata presenza della squadra comporterà le sanzioni previste dal RNGS.

L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina.

La lista gara **deve essere compilata in via telematica** accedendo alla propria area riservata di tesseramento on-line, nella pagina web nazionale del CSI.

I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità, secondo le modalità previste dall'articolo 45 delle norme per l'Attività Sportiva.

Articolo 5 - Durata delle gare

La durata delle gare è fissata in quattro tempi di 10 minuti ciascuno.

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari si renderanno necessari uno o più tempi supplementari della durata di minuti 5 ciascuno, fino al cui termine una squadra risulti vincitrice.

Articolo 6 – Palloni

In tutte le gare, la società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

Articolo 7 – Classifica e Comunicati Ufficiali

1. Le classifiche verranno compilate assegnando i seguenti punti:
 - 3 punti per ogni gara vinta
 - 0 punti per ogni gara persa
2. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica:
 - a. maggior numero di punti ottenuti in classifica;
 - b. maggior numero di vittorie totali;
 - c. quoziente canestri.
3. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando tutte le gare nell'intera manifestazione:
 - a. maggior numero di vittorie totali;
 - b. quoziente canestri;
 - c. minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play").
4. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.
5. A norma dell'Art. 117 (N.A.S.) Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione o determinare il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività, e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà definita nel modo seguente:
 - a) se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio nel campo della migliore classificata nella classifica avulsa, secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione;
 - b) se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa (secondo i criteri riportati dalle "Disposizioni regolamentari per le discipline sportive"), tenendo conto solo delle gare disputate tra le stesse; qualora due squadre risultassero ai primi posti della classifica avulsa, disputeranno una gara di spareggio, se la parità

permanesse ancora tra più squadre si disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell'eliminazione diretta.

6. A norma dell'Art. 118 (N.A.S.) Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà stabilita mediante una classifica avulsa che tiene conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre finite in parità nella classifica. Le modalità per la compilazione della classifica avulsa sono definite dai regolamenti delle singole discipline sportive

I comunicati ufficiali inerenti la disciplina sportiva della pallacanestro, emessi da qualsiasi organo del CSI, autorizzato a prendere tali provvedimenti, si hanno per conosciuti alle parti quando sono affissi all'Albo del Comitato di Perugia ed inviati alle Società tramite email, con presunzione assoluta: la versione ufficiale di detti comunicati è solo ed esclusivamente quella risultante dall'affissione in bacheca, a nulla rilevando eventuali omissioni e/o errori presenti nei comunicati riportati da qualsivoglia organo di stampa e diffusione.

La classifica della Coppa Fair Play sarà determinata secondo le tabelle previste dal Regolamento Nazionale considerando raddoppiate le penalizzazioni della tabella B.

Non è consentita la partecipazione nello stesso girone o categoria di due o più squadre appartenenti alla stessa società.

Articolo 8 – Contatto: Aree dei Semicerchi di no-sfondamento

In deroga all'articolo 27 Regolamento Nazionale Sport in Regola non è applicata la regola relativa all'area del "no sfondamento"

Articolo 9 - Tassa gara

La tassa gara ammonta a € 35,00 (Trentacinque/00), da pagare secondo le modalità previste dall'articolo 16 delle Norme Generali di Partecipazione.

Le squadre che non presenteranno la ricevuta della tassa gara, dovranno pagare all'arbitro prima della partita sia la tassa-gara, sia una sanzione di € 15,00.

L'arbitro, rilascerà una ricevuta e indicherà tale situazione nel referto. Se la squadra avesse già pagato la tassa si possono presentare alla segreteria le due ricevute e ottenere il rimborso esclusivamente della sola tassa-gara già versata e non della sanzione che comunque viene incamerata.

Nel caso in cui le squadre, per qualsiasi motivo, si rendano inadempienti in base ai commi precedenti del pagamento della tassa-gara, saranno sanzionate ai sensi del presente regolamento con la fattispecie della non presentazione al campo. Salvo ulteriori provvedimenti della C.D.

Alle squadre che non si presentano al campo di gara senza aver preavvisato la C.T. secondo le modalità del comma seguente del presente articolo, sarà addebitata una multa pari ad € 150,00, decretata la sconfitta a tavolino ed una penalizzazione di un punto in classifica, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della C.D.

Alla squadra che darà preavviso alla C.T. della propria preventiva rinuncia alla gara, sarà addebitata una multa pari ad € 100,00: tale preavviso dovrà essere presentato in forma scritta (mail o fax) o personalmente presso la Segreteria di Comitato da un dirigente della società, almeno entro le ore 12.00 del giorno antecedente alla gara in oggetto, tenendo nella debita considerazione, l'organizzazione e gli orari di Segreteria vigenti, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comitato. La squadra subirà la sconfitta a tavolino, fatti salvi eventuali provvedimenti della C.D.

La squadra che non si presenta o rinuncia a 2 partite in una fase all'italiana del torneo con non più di 10 gare oppure 3 partite in una fase all'italiana con più di 10 gare sarà esclusa dal torneo con le conseguenze previsto dalle norme nazionali.

Articolo 10 - Fase ad orologio

Può essere prevista una fase ad orologio secondo quanto disposto dalla C.T. L'espressione fase ad orologio indica la fase di una competizione che prende il via al termine della stagione regolare, e che precede i play-off ed i play-out.

Art. 11 Fallo tecnico da espulsione temporanea

1. Viene introdotto il "fallo tecnico da espulsione temporanea".
2. Chi viene sanzionato con questo provvedimento dovrà considerarsi espulso per l'intero periodo di gioco (fatti salvi ulteriori automatismi o provvedimenti che prevedono un'espulsione definitiva). Nel caso in cui tale sanzione venga

comminata in un intervallo, dovrà ritenersi espulso il successivo periodo di gioco. Analogo discorso vale per ogni eventuale tempo supplementare.

3. Verrà registrato a referto come “TD”, “CD” o “BD” in maniera analoga per quanto concerne i falli tecnici di tipo “T”, “C” o “B”.

4. La segnalazione prevista è la stessa del fallo tecnico seguito dalle due braccia estese lateralmente col pugno chiuso.

5. La sanzione è identica a quella del fallo da espulsione con l’esclusione de “per il resto della gara” che diventa “per il resto del periodo (o tempo supplementare) o per il periodo successivo (o tempo supplementare) in caso di sanzione commi nata durante un intervallo”.

6. Nel caso in cui un tesserato iscritto a referto al quale è già stato addebitato un “fallo tecnico da espulsione temporanea” tenga un comportamento all’interno della stessa gara che preveda questa medesima sanzione, dovrà essere sanzionato con un “fallo da espulsione” e non con un ulteriore “fallo tecnico da espulsione temporanea”.

7. Per quanto riguarda gli automatismi all’interno della gara (espulsione per somma di falli tecnici), questo fallo conterà come un fallo tecnico di tipo T, C, o B a seconda dei casi.

8. Per quanto riguarda la compilazione della coppa disciplina, questo fallo conterà come un’espulsione temporanea.

Art. 12 Linguaggio blasfemo

1. Nel caso in cui un giocatore bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo, egli verrà sanzionato con un fallo tecnico da espulsione temporanea. Alla seconda bestemmia dello stesso tesserato, egli verrà sanzionato un fallo da espulsione e non un secondo fallo tecnico da espulsione temporanea.

2. Nel caso in cui un componente della panchina bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo e l’arbitro non riesca ad individuare il tesserato responsabile, verrà sanzionato l’allenatore con un fallo tecnico di tipo “B” e non di tipo “BD”.

Art. 13 Numero insufficiente di atleti durante una gara e fallo tecnico da espulsione temporanea

1. Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla

sanzione del “fallo tecnico da espulsione temporanea”, l’arbitro riammetterà al gioco il giocatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di giocatori (2) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.

2. Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (2) e un suo giocatore commette un’infrazione da sanzionarsi con un “fallo tecnico da espulsione temporanea”, l’arbitro effettuerà comunque la segnalazione prevista per la notifica all’atleta interessato. In questo caso il “fallo tecnico da espulsione temporanea” viene comminato all’atleta e segnato nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 14 Ventiquattro secondi

1. Non è previsto l’utilizzo dell’apparecchiatura dei ventiquattro secondi. Ogniquale volta si verifica una nuova rimessa da fuori campo o rimbalzo in attacco riprende un nuovo periodo di 24”. Il conteggio dei 24” è di competenza degli arbitri, che comunicheranno a voce alta quando mancano 5 secondi al termine dell’azione e li scandiranno con l’apposita segnalazione.

Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP

Pallacanestro

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIP, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione che nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su per l’attività maschile e dalla serie B in su per l’attività femminile (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun limite di categoria).

2. Soltanto agli atleti Under 21 di Serie D regionale maschile e di Serie B regionale femminile è consentita la partecipazione all’attività del CSI. E’ vietata per le Serie superiori.

3. Per “prendere parte” si intende l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.

4. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt.

62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a seconda che la gara sia stata, o meno, omologata.

5. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.

6. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIP ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio o, per alcune Categorie, quanto previsto dai Comunicati Ufficiali integrativi emanati dalla direzione Tecnica nazionale. Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall'articolo 14 del "Regolamento dei Campionati Nazionali CSI" (cfr. p. 53).



Comitato Territoriale C.S.I di Perugia Aps

Str.Bellocchio - San Faustino, 22 06129 Perugia

www.csiperugia.it

info@csiperugia.it

Tel. 0755003584